

CODICE DEONTOLOGICO AMPRO

Il Codice Deontologico costituisce l'insieme dei principi, delle norme e delle regole comportamentali che ogni professionista associato AMPRO si impegna a rispettare.

L'adesione all'associazione presuppone la integrale ed incondizionata accettazione delle norme riportate nello Statuto, nel Regolamento e nel presente Codice deontologico.

"PRINCIPI GENERALI"

1. Il Tecnico Meteorologico/Meteorologo AMPRO, è un professionista ai sensi della legge 4/2013 e si impegna ad esercitare la propria professione nel rispetto e nei limiti della predetta Legge;
2. Il Tecnico Meteorologico/Meteorologo AMPRO svolge professionalmente l'incontro e la relazione utilizzando le sole tecniche che gli competono senza mai sconfinare nell'ambito di attività e professioni di cui non detiene competenze e titoli;
3. Il Tecnico Meteorologico/Meteorologo AMPRO ha il dovere di fornire al cliente/utente una descrizione ed immagine di sé e della sua professione chiara e precisa. In particolare gli è fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che crei un'aspettativa fuorviante nell'utente;
4. Il Tecnico Meteorologico/Meteorologo AMPRO evita l'utilizzo di terminologia che possa creare confusione o possa indurre l'utente a fraintendimenti;
5. Il Tecnico Meteorologico/Meteorologo AMPRO ha il dovere di adempiere all'obbligo formativo e di aggiornamento professionale previsto dalle norme dello Statuto e del Regolamento.

"RAPPORTI CON I CLIENTI"

1. E' tenuto a prospettare e rappresentare in anticipo rispetto alla prestazione, con semplicità e chiarezza, la metodologia e le potenzialità, l'efficacia e le finalità del lavoro al fine di evitare dubbi interpretativi nell'utente;
2. Pattuisce il proprio compenso con il cliente prima dell'inizio della prestazione, rappresentando con chiarezza tempi e modalità dei pagamenti;
3. Nel libero esercizio della propria professione può rifiutare le proprie prestazioni nel caso in cui ravvisi la possibilità che ciò costituisca violazione di Legge o di norme regolamentari e/o deontologiche;
4. E' tenuto al segreto professionale, e con lui i suoi collaboratori, su fatti e notizie riguardanti i clienti. Rispetta la privacy del cliente, attendendosi scrupolosamente alla normativa vigente, non ne divulga né direttamente né a mezzo terzi notizie e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in conseguenza del rapporto professionale, salvo in casi in cui vi sia obbligato per Legge;
5. Opera in totale e completa libertà secondo una deontologia professionale basata su fondamenti scientifici, mai condizionato da fattori personali, né su pressione di enti

istituzionali, vettori commerciali, sponsor o pubblicità né su pressione o a seguito di rapporti commerciali, politici o religiosi:

6. Il Tecnico meteorologico/Meteorologo AMPRO nell'ambito della propria attività lavorativa osserva e rispetta le Leggi Nazionali e Regionali e in generale le Direttive Europee nei campi della divulgazione dei dati ambientali e della trasparenza amministrativa

“RAPPORTI CON I COLLEGHI”

1. Opera e si rivolge con la massima correttezza, trasparenza e solidarietà professionale nei confronti dei colleghi e collaboratori, adottando un comportamento volto alla disponibilità ed alla collaborazione;
2. Può accettare di eseguire la prestazione in favore un cliente già assistito da un collaboratore o collega solo quando sia questo ultimo ad indirizzarglielo o nel caso siano stati definiti a tutti gli effetti i rapporti in essere tra le parti suddette;
3. Promuove e valorizza gli scambi e la collaborazione tra Associazioni e Scuole diverse, in un'ottica di miglioramento ed aggiornamento.

“PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”

1. Ogni associato si impegna ad attenersi e a rispettare le norme contenute nel Codice Deontologico.
2. Ogni associato che viene a conoscenza di comportamenti che costituiscono violazione delle norme previste nello Statuto, Regolamento e al presente Codice o che si ritengano comunque lesive degli interessi dell'associazione, deve segnalarlo tempestivamente agli organi preposti all'interno dell'Associazione e con le modalità previste.
3. L'inosservanza delle norme da parte dei soci sarà oggetto di verifica e di procedimento disciplinare secondo quanto previsto all'art.14 del Regolamento;
4. Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate ai soci, tenuto conto della gravità della violazione accertata e secondo un principio di gradazione sono:
 - a) *avvertimento* : ovvero la contestazione della mancanza o dell'abuso e il richiamo all'interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito;
 - b) *la censura*: ovvero una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l'abuso commesso;
 - c) *la sospensione dall'associazione*: quando sia accertata una grave violazione da parte dell'associato che ,tuttavia, non comporti la espulsione; può essere comminata per un periodo massimo di un anno;
 - d) *a espulsione dall'associazione*: quando sia accertata una violazione che abbia compromesso gravemente gli interessi, scopi e finalità dell'associazione da non consentire più la permanenza del socio all'interno del consesso associativo.
Il socio espulso non ha diritto di ripetizione della quota versata;
5. Le norme del Codice deontologico vengono approvate e/o modificate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei presenti.